

CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO

Definizioni

Nelle presenti CGA, i seguenti termini avranno il significato di seguito indicato:

- **Ordine:** il documento trasmesso al Fornitore da Forge Monchieri contenente la richiesta di fornitura, comprensivo delle Istruzioni Tecniche e di eventuali documenti allegati;
- **Contratto:** l'accordo concluso tra Forge Monchieri ed il Fornitore;
- **Istruzioni:** il documento tecnico allegato all'Ordine che definisce i requisiti tecnici e di qualità, le specifiche di identificazione e tracciabilità, la documentazione richiesta e ogni altra prescrizione applicabile alla fornitura;
- **Non Conformità:** qualsiasi difformità, anomalia o difetto riscontrato nella fornitura di beni, materie prime, lavorazioni o prestazioni, rispetto ai requisiti e agli standard definiti nelle Istruzioni dell'Ordine.

Art. 1 – Ambito di Applicazione

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto disciplinano tutte le forniture di materia prima, lavorazioni meccaniche, prestazioni, beni e servizi effettuate a favore di Forge Monchieri, indipendentemente dalla loro natura, tipologia e sia su base occasionale che continuativa.

1.2 Tali condizioni si applicano automaticamente a tutti gli Ordini emessi da Forge Monchieri, costituendone parte integrante e vincolante senza necessità di specifico richiamo. Eventuali deroghe, esclusioni o limitazioni rispetto alle presenti Condizioni Generali dovranno essere espressamente concordate per iscritto tra le Parti, a pena di inefficacia. Eventuali termini e condizioni generali del Fornitore non troveranno applicazione nei rapporti con Forge Monchieri se non espressamente accettati per iscritto. Anche in tal caso, salvo esplicita deroga scritta, tali condizioni non potranno escludere l'efficacia delle presenti Condizioni Generali, ma dovranno essere coordinate ed integrate con esse, evitando sovrapposizioni o conflitti interpretativi.

1.3 Le presenti Condizioni Generali non conferiscono alcun diritto di esclusiva al Fornitore, né garantiscono la continuità degli ordini da parte di Forge Monchieri, che rimane libera di selezionare i propri Fornitori e di interrompere i rapporti contrattuali secondo quanto previsto nelle disposizioni seguenti.

Art. 2 – Conclusione del Contratto-Esecuzione dell'Ordine

2.1 Il Contratto si intende concluso nel momento in cui il Fornitore accetta l'Ordine emesso da Forge Monchieri. Tale accettazione deve avvenire mediante conferma d'ordine scritta, che dovrà essere trasmessa entro otto (8) giorni dalla data di trasmissione dell'Ordine. Trascorso tale termine senza che sia stata ricevuta una conferma espressa, l'Ordine si intenderà accettato alle condizioni in esso definite.

2.2 L'Ordine è formalizzato attraverso un documento scritto che definisce i dettagli operativi della fornitura, tra cui, a titolo esemplificativo:

- quantità e prezzi dei materiali e delle lavorazioni meccaniche, delle prestazioni, dei beni e servizi richiesti;
- specifiche ed istruzioni tecniche applicabili ed eventuali analisi chimiche richieste, come definite nelle Istruzioni allegato e/o richiamate dall'Ordine;
- data e destinazione di consegna, termini di resa, imballaggi e modalità di pagamento del prezzo.

2.3 La fornitura dovrà essere eseguita in piena conformità a quanto indicato nell'Ordine e ai documenti tecnici consegnati al Fornitore. Qualsiasi deroga rispetto a quanto in essi stabilito sarà valida esclusivamente se espressamente concordata con Forge Monchieri e formalizzata per iscritto.

2.4. Il Fornitore si impegna a rendere disponibili, su semplice richiesta di Forge Monchieri, tutte le schede tecniche di produzione e controllo eventualmente applicabili. Forge Monchieri avrà diritto di accesso agli impianti del Fornitore e degli eventuali subfornitori coinvolti nell'Ordine, nonché a tutte le registrazioni applicabili, al fine di verificare la conformità della fornitura ai requisiti contrattuali, di progettazione e di qualità; parimenti, vi potranno accedere il Cliente finale e le Autorità competenti con il consenso di Forge

Monchieri. Tali verifiche non esimono il Fornitore dalla responsabilità di consegnare prodotti conformi e nei tempi previsti, né lo sollevano in caso di successiva non conformità.

Il Fornitore si impegna altresì a informare per iscritto Forge Monchieri in merito a ogni modifica significativa che possa impattare sui prodotti e/o processi qualificati ufficialmente da Forge Monchieri; in questo caso, il Fornitore dovrà ottenere ed attendere la preventiva autorizzazione di Forge Monchieri prima di procedere all'attuazione di tali modifiche ed alla successiva spedizione.

2.5 Qualora il Fornitore si avvalga di subfornitori per l'esecuzione dell'Ordine è tenuto a richiedere la preventiva autorizzazione di Forge Monchieri; il Fornitore è responsabile di trasferire ai propri subfornitori e/o subappaltatori tutti gli obblighi, requisiti e standard previsti dalle presenti Condizioni Generali d'Acquisto, dall'Ordine e dai documenti d'acquisto, applicando controlli idonei a garantire che tali requisiti siano soddisfatti.

Art. 3 – Prezzo- pagamenti e divieto di cessione del contratto e/o del credito-compensazioni

3.1 Il prezzo della fornitura è invariabile e corrisponde a quello indicato nell'Ordine. Include integralmente tutte le componenti della fornitura identificate e specificate nell'Ordine stesso, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i costi di materie prime, lavorazioni, prestazioni, beni e servizi;
- le spedizioni, gli oneri doganali, i dazi e qualsiasi imposta o tributo applicabile;
- gli imballaggi, la movimentazione e la gestione logistica;
- l'esecuzione di test e controlli necessari per garantire la conformità della fornitura;
- la produzione di certificazioni e documentazione tecnica richiesta dall'Ordine e dalle specifiche tecniche applicabili.

3.2 Il Fornitore rinuncia espressamente all'applicazione dell'art. 1467 c.c.

3.3 I pagamenti saranno effettuati alle scadenze e con le modalità indicate nell'Ordine. Il pagamento rimarrà tuttavia subordinato alla verifica della Conformità della fornitura, nonché alla ricezione completa di tutta la documentazione indicata nell'Ordine.

3.4 Il Fornitore non potrà cedere a terzi né il Contratto né il credito derivante dallo stesso senza la preventiva ed esplicita autorizzazione scritta di Forge Monchieri. Qualsiasi cessione del credito effettuata senza tale autorizzazione sarà considerata priva di effetto nei confronti di Forge Monchieri.

3.5 Forge Monchieri si riserva il diritto di compensare il pagamento del prezzo con eventuali somme dovute dal Fornitore a qualsiasi titolo. In questo caso, Forge Monchieri comunicherà preventivamente al Fornitore l'intenzione di procedere alla compensazione mediante apposita notifica scritta, specificando l'importo e i relativi dettagli.

Art. 4 – Consegna-ritardi e facoltà di riprogrammazione della consegna

4.1 I termini di consegna indicati nell'Ordine sono tassativi. La consegna dovrà avvenire presso il punto di resa specificato nell'Ordine stesso; la consegna non sarà considerata correttamente eseguita in assenza della trasmissione di tutti i documenti espressamente specificati nell'Ordine.

4.2 Il Fornitore è tenuto a comunicare periodicamente l'avanzamento degli Ordini al referente indicato nell'Ordine stesso, nei segnalando la data prevista di consegna e ogni eventuale variazione rispetto ai termini inizialmente concordati.

4.3 Se il Fornitore prevede di non essere in grado di eseguire la consegna entro il termine indicato nell'Ordine, dovrà immediatamente inviare un avviso scritto a Forge Monchieri, indicandone il motivo e, se possibile, il momento in cui la consegna può essere prevista.

4.4 Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 4.6 (riprogrammazione della consegna), 6 (Sospensione), 9 (Recesso per giusta causa), 10 (Risoluzione del Contratto) e 11 (Forza Maggiore), qualora il Fornitore ritardi la consegna rispetto alla data stabilita nell'Ordine, Forge Monchieri avrà diritto all'applicazione di una penale per ritardo. La penale sarà calcolata in misura pari allo 0,5% dell'importo totale dell'Ordine per ogni settimana, o frazione di essa, di ritardo, sino a un massimo del 5% dell'importo totale dell'Ordine. Nel caso il Fornitore effettui un

ritardo di consegna che si protragga per più di 4 settimane rispetto alla data concordata, Forge Monchieri potrà revocare in tutto o in parte l'ordine cui il ritardo si riferisce.

Ai sensi dell'art. 3.4, Forge Monchieri avrà il diritto di compensare gli importi dovuti a titolo di penale con eventuali somme ancora spettanti al Fornitore. Forge Monchieri comunicherà preventivamente al Fornitore l'intenzione di procedere alla compensazione mediante apposita notifica scritta, specificando l'importo e i relativi dettagli.

4.5 È fatto salvo il diritto di Forge Monchieri di ottenere il risarcimento di eventuali danni maggiori eccedenti l'ammontare dovuto a titolo di penale.

4.6 Forge Monchieri si riserva il diritto di modificare i termini di consegna mediante richiesta scritta inviata al Fornitore. Le Parti collaboreranno attivamente nella gestione della richiesta di riprogrammazione, adottando le soluzioni operative più idonee.

Art. 5 - Modifiche all'Ordine

5.1 Forge Monchieri si riserva la facoltà di richiedere modifiche all'Ordine. Il Fornitore dovrà fornire riscontro scritto alla richiesta entro otto (8) giorni dalla sua trasmissione. Trascorso tale termine senza che sia stata ricevuta una conferma espressa, la modifica all'Ordine si intenderà automaticamente accettata alle condizioni ivi definite.

5.2 Le Parti si impegnano a collaborare attivamente per garantire la corretta revisione ed esecuzione delle modifiche richieste.

Art. 6 – Sospensione dell'Ordine da parte di Forge Monchieri

6.1 Forge Monchieri ha la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l'esecuzione dell'Ordine, prima o durante le fasi di esecuzione, previa comunicazione scritta al Fornitore. A seguito della richiesta di sospensione, il Fornitore sarà tenuto a:

- a) interrompere immediatamente l'attività nella misura e dalla data specificata nella comunicazione di sospensione;
- b) non effettuare ulteriori ordini o subappalti, salvo quanto strettamente necessario per completare eventuali parti della fornitura non soggette a sospensione;
- c) adottare tutte le misure necessarie per proteggere, conservare e custodire i materiali, i prodotti già completati o in fase di lavorazione, evitando deterioramenti o perdite.

6.2 Una volta ricevuta la comunicazione scritta di sblocco dell'Ordine da parte dell'Acquirente, il Fornitore dovrà ripianificare immediatamente la commessa e comunicare tempestivamente all'Acquirente la nuova data di consegna, garantendo che la ripresa dell'esecuzione avvenga senza ritardi ingiustificati.

6.3 Resta salvo il diritto di Forge Monchieri di adottare eventuali ulteriori misure necessarie per garantire la continuità della propria attività, inclusa la possibilità di affidare a terzi l'esecuzione della parte di fornitura sospesa, qualora non si raggiunga un accordo sulla ripresa nei termini richiesti.

Art. 7 – Conformità e Garanzia

7.1 Il Fornitore garantisce che le materie prime consegnate, le lavorazioni eseguite e le prestazioni commissionate siano conformi alle specifiche tecniche concordate con Forge Monchieri e definite nelle Istruzioni.

7.2 Qualora, durante il controllo in entrata del materiale, o nel corso di test ed ispezioni o nel corso delle sue fasi di lavorazione o in qualsiasi altro momento successivo, Forge Monchieri riscontri Non Conformità imputabili al Fornitore, quest'ultimo ne sarà immediatamente informato, entro quattordici (14) giorni dalla sua scoperta, tramite segnalazione scritta di apertura di una Non Conformità, che conterrà una chiara descrizione del difetto riscontrato.

7.3 Nell'identificazione e gestione della Non Conformità, le Parti faranno esclusivo riferimento alle Istruzioni. In particolare, il range di accettabilità del prodotto, delle lavorazioni eseguite e/o delle prestazioni commissionate al fornitore è quello definito nelle Istruzioni.

7.4 Al ricevimento della segnalazione di Non Conformità, le Parti avvieranno un contraddittorio tecnico per il suo tempestivo superamento, ed il Fornitore dovrà, a proprie spese, porre rimedio al difetto senza ritardi ingiustificati, garantendo che le operazioni di riparazione o sostituzione non interferiscano inutilmente con l'attività produttiva di Forge Monchieri.

7.5 Se il Fornitore non adempie ai rimedi previsti dall'Articolo 7.4, Forge Monchieri intimerà di porre immediato rimedio alla Non Conformità, assegnando un termine ultimo ragionevole, che non potrà essere inferiore a sette giorni, per la sua esecuzione. Trascorso inutilmente tale termine, Forge Monchieri avrà la facoltà di adottare tutte le misure necessarie per garantire la conformità della fornitura, ivi inclusa la riparazione, la sostituzione e/o l'acquisto da terzi, con addebito di tutti i relativi costi al Fornitore. Resta salvo il diritto di Forge Monchieri al risarcimento di eventuali danni ulteriori derivanti dall'inadempimento.

7.6 Nel caso in cui la Non Conformità non sia stata risolta con successo ed in conformità agli standard ed alle specifiche applicabili, Forge Monchieri può risolvere il Contratto mediante comunicazione scritta al Fornitore, con diritto al risarcimento per qualsiasi perdita, comprese quelle conseguenti e indirette.

7.7 Nel caso in cui, ai sensi dei commi precedenti, il Fornitore ponga rimedio alla Non Conformità, garantisce che la riparazione e/o la sostituzione siano pienamente conformi agli standard e alle specifiche applicabili e rimarrà responsabile per eventuali ulteriori non conformità che dovessero emergere.

Art. 8 – Responsabilità del Fornitore

8.1 Il Fornitore sarà responsabile per qualsiasi perdita o danno, di qualsiasi natura, derivante da, in relazione o comunque risultante dall'Ordine. Tale responsabilità non si limita alla responsabilità di prodotto, ma si estende anche a qualsiasi responsabilità connessa, derivante o comunque collegata alla violazione di norme applicabili in materia di proprietà intellettuale e industriale, che il Fornitore garantisce di rispettare in relazione alla fornitura eseguita per Forge Monchieri, nonché alla violazione dei requisiti previsti dall'art. 13 garantendo la conformità alle normative applicabili, domestiche ed internazionali, e agli standard etici, ambientali e sociali richiesti da Forge Monchieri.

8.2 Il Fornitore sarà inoltre tenuto a risarcire integralmente qualsiasi danno a persone o beni che possa essere causato dall'accesso ai locali o ai siti di Forge Monchieri, nonché ai luoghi di destinazione delle merci o delle lavorazioni da eseguire, indipendentemente dal fatto che tali beni o siti siano o meno di proprietà di Forge Monchieri.

In caso di accesso presso i siti di Forge Monchieri per l'esecuzione della fornitura/servizio richiesto, il Fornitore dovrà coordinarsi preventivamente con Forge Monchieri per garantire il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e per ottemperare agli obblighi previsti nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

8.3 In relazione alla responsabilità assunta ai sensi dei commi precedenti, il Fornitore manleva e mantiene indenne Forge Monchieri da qualsiasi pretesa, richiesta di risarcimento o azione avanzata da terzi, incluse quelle relative a danni da prodotto, violazioni di proprietà intellettuale e industriale, danni a persone o beni derivanti dall'accesso ai siti di Forge Monchieri o ai luoghi di destinazione della fornitura, nonché da qualsiasi impatto negativo, potenziale e/o effettivo, sui diritti umani e sull'ambiente, in violazione degli impegni assunti ai sensi dell'art. 11, e da ogni altra responsabilità connessa all'esecuzione dell'Ordine.

8.4 Il Fornitore è responsabile per gli atti, le omissioni e le inadempienze dei propri subfornitori e subappaltatori, garantendo che rispettino gli obblighi previsti dal presente art. 8. Il Fornitore si impegna a ottenere dai subfornitori un'assunzione analoga di responsabilità e manleva nei confronti di Forge Monchieri, estendendo loro gli stessi obblighi di risarcimento e indennizzo. Eventuali violazioni da parte dei subfornitori saranno imputabili direttamente al Fornitore, che ne risponderà come per proprie inadempienze contrattuali.

8.5 Il Fornitore è responsabile dei pezzi forgiati consegnatigli da Forge Monchieri in conto lavorazione per tutto il tempo in cui detti pezzi si trovino nella sua disponibilità. In rapporto a tali pezzi, il fornitore ha tutti i doveri inerenti la custodia di cosa altrui, così come previsto dall'art 1768 del Codice Civile.

Art. 9 – Recesso per giusta causa

Forge Monchieri si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento, per giusta causa, mediante comunicazione scritta inviata tramite PEC o raccomandata A/R. In tal caso, il Fornitore avrà diritto

esclusivamente al pagamento delle prestazioni già eseguite e correttamente adempiute fino alla data del recesso.

Art. 10 – Risoluzione del Contratto

Ciascuna Parte potrà risolvere il presente contratto con effetto immediato, dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata A/R o PEC, nei seguenti casi:

a) in presenza di un essenziale inadempimento rispetto ad uno degli obblighi sostanziali previsti in questo contratto di tale gravità da non consentire la prosecuzione del rapporto in un clima di reciproca fiducia. È inteso che l'eventuale mancato esercizio di tale facoltà non potrà in nessun modo essere interpretata quale rinuncia al suo esercizio.

b) quando una delle parti sia sottoposta a fallimento, concordato o ad una qualsiasi procedura concorsuale.

Art. 11 - Forza Maggiore

11.1 Per *Forza Maggiore* si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o ostacola una parte nell'adempimento di uno o più dei suoi obblighi contrattuali, se e nella misura in cui tale parte dimostri:

- a) che tale impedimento è al di fuori del suo ragionevole controllo; e
- b) che non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto; e
- c) che gli effetti dell'impedimento non potevano essere ragionevolmente evitati o superati dalla parte interessata.

11.2 In assenza di prova contraria, si presume che i seguenti eventi che colpiscono una parte soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 1 della presente clausola: (i) guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atto di nemici stranieri, vasta mobilitazione militare; (ii) guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, potere militare o usurpato, insurrezione, atto di terrorismo, sabotaggio o pirateria; (iii) restrizione valutaria e commerciale, embargo, sanzione; (iv) atto dell'autorità, sia esso legittimo o illegittimo, ottemperanza a qualsiasi legge o ordine governativo, espropriazione, sequestro di opere, requisizione, nazionalizzazione; (v) peste, epidemia, catastrofe naturale o evento naturale estremo; (vi) esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, del sistema informativo o dell'energia; (vii) disordini generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento, occupazione di fabbriche e locali.

11.3 In caso di Forza Maggiore, la Parte che ne subisce le conseguenze ("la Parte inadempiente") notificherà senza indugio all'altra Parte il verificarsi di tale evento e il relativo impatto sulla possibilità di adempiere agli obblighi contrattuali.

11.4 La Parte che invoca con successo la presente Clausola è sollevata dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali e da qualsiasi responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio contrattuale per violazione del contratto (ad eccezione degli obblighi di pagamento), fermo restando che le suddette obbligazioni saranno adempiute il prima possibile una volta cessato l'evento di Forza Maggiore.

11.5 Qualora la durata dell'evento di forza maggiore superi i 180 giorni, la parte adempiente potrà risolvere il contratto senza incorrere in alcuna penale, limitandosi a risarcire i lavori in corso e i componenti finiti.

Art. 12 – Riservatezza

12.1 Il Fornitore si impegna a considerare riservati, e pertanto a non divulgare, tutti i disegni, i documenti, i dati, le fotografie, le specifiche e le informazioni messi a disposizione dello stesso da parte di Forge Monchieri. Il Fornitore si impegna altresì ad utilizzare tutti i suddetti documenti esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto dell'ordine, e pertanto a non utilizzarli per altri scopi né a cederli.

Il Fornitore potrà divulgare i suddetti documenti soltanto in seguito alla relativa autorizzazione scritta da parte di Forge Monchieri.

L'obbligo di riservatezza vincola il Fornitore e gli eventuali Subfornitori per tutta la durata dell'ordine ed anche successivamente.

Il Fornitore è responsabile nei confronti di Forge Monchieri affinché quest'obbligo venga assolto anche da eventuali Subfornitori.

Forge Monchieri si impegna affinché il proprio personale, a qualsiasi titolo inviato presso la sede del Fornitore e/o dei suoi subfornitori, rispetti la riservatezza di informazioni e documenti classificati come "riservati" e li utilizzi unicamente per gli scopi consentiti e secondo le necessità connesse con la realizzazione della Fornitura.

12.2 L'obbligo di riservatezza vincola le Parti e gli eventuali Subfornitori.

Art. 13 - Compliance e Obblighi Etici

13.1 Forge Monchieri ha adottato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, un Codice Etico ed un Codice di Condotta dei Fornitori, che definiscono i principi fondamentali a cui l'Azienda, i suoi partner, e stakeholder devono attenersi. Tali documenti sono parte integrante delle presenti Condizioni Generali e sono disponibili per la consultazione sul sito web di Forge Monchieri(www.monchieri.it). Il Fornitore garantisce che il proprio personale sia al corrente del proprio contributo alla conformità del prodotto/servizio, alla sicurezza dei prodotti e all'importanza del comportamento etico.

13.2 Con particolare attenzione alle normative ambientali e alla tutela dei diritti umani, il Fornitore si impegna a cooperare attivamente con Forge Monchieri affinché la fornitura di beni, materie prime, lavorazioni e prestazioni avvenga in conformità agli standard OCSE e alle Direttive Europee più recenti in materia di sostenibilità, responsabilità sociale e tutela della catena di fornitura, impegnandosi inoltre a non produrre né consegnare documenti, certificati, parti, materiali o prodotti contraffatti o sospetti tali. Il Fornitore sarà inoltre responsabile dell'individuazione e della gestione di eventuali impatti negativi, potenziali o effettivi, sui diritti umani e sull'ambiente, sia nell'ambito della propria attività, sia in quella delle sue filiazioni, sia, se connessi alla catena del valore, nei confronti dei suoi partner commerciali.

13.3 Il Fornitore accetta espressamente che Forge Monchieri possa eseguire ispezioni e verifiche qualora vi siano sospetti o evidenze di una possibile violazione degli obblighi previsti nel presente articolo. Le verifiche potranno includere l'accesso ai siti produttivi, richieste di documentazione e analisi delle pratiche aziendali.

13.4 Il Fornitore è tenuto a prendere visione del Modello di Organizzazione, del Codice Etico e del Codice di Condotta dei Fornitori, comprenderne e dividerne i principi, e garantire di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con Forge Monchieri, né direttamente né per il tramite dei propri amministratori, dipendenti o collaboratori a vario titolo. Il Fornitore si impegna a segnalare tempestivamente a Forge Monchieri qualsiasi situazione di potenziale o effettivo conflitto di interessi che dovesse emergere nel corso dell'esecuzione del contratto. Qualora il Fornitore si avvalga di un Subfornitore sarà direttamente responsabile nei confronti di Forge Monchieri di ottenere dal Subfornitore una dichiarazione analoga, nonché l'impegno a segnalare immediatamente eventuali situazioni di conflitto di interessi che coinvolgano il Subfornitore, i suoi amministratori, dipendenti o collaboratori a vario titolo.

Art. 14 - Legge Applicabile

Il Contratto sarà soggetto al diritto italiano, senza l'applicazione delle disposizioni della Convenzione di Vienna del 1980 relativa ai contratti di vendita internazionale. Per quanto non specificamente disciplinato dalle presenti Condizioni, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 15 - Clausola di mediazione e Foro Esclusivo ai sensi dell'art. 28 c.p.c.

15.1 Le Parti sottoporranno tutte le controversie derivanti dal presente contratto o collegate ad esso – ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione – al tentativo di mediazione secondo le disposizioni del Regolamento di Mediazione Civile e Commerciale della Camera di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Brescia che le Parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integralmente. Le Parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

15.2 Qualora la controversia non sia stata risolta entro il termine di 90 giorni dal deposito dell'istanza di mediazione, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia ai sensi dell'art. 28 c.p.c., con esclusione di qualsiasi altro Foro eventualmente competente; pertanto, è espressamente derogata ogni altra competenza territoriale.

Art. 16 - Ordine di prevalenza

L'ordine di prevalenza sarà il seguente:

1. L'Ordine e i documenti espressamente richiamati al suo interno, con particolare riferimento alle Istruzioni;
2. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto, inclusi i relativi allegati e documenti in esse richiamati.

Data

Il Fornitore

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 ss. Cod. Civ. si approvano espressamente i seguenti articoli: 1 (Ambito di Applicazione), 3 (Prezzo- pagamenti e divieto di cessione del contratto e/o del credito-compensazioni), 4 (Consegna-ritardi e facoltà di riprogrammazione della consegna), 6 (Sospensione dell'Ordine da parte di Forge Monchieri), 7 (Conformità e Garanzia), 8 (Responsabilità del Fornitore), 9 (Recesso per giusta causa), 10 (Risoluzione del Contratto), 14 (Legge applicabile) e 15 (Clausola di mediazione e Foro Esclusivo ai sensi dell'art. 28 c.p.c.)

Data

Il Fornitore